

N. [REDACTED]/2014 REG.PROV.COLL.

N. [REDACTED]/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale [REDACTED] del 2013, proposto da:

[REDACTED] e [REDACTED], rappresentati e difesi dagli avvocati Michele Bonetti e Santi Delia, con domicilio presso la Segreteria T.A.R. in Firenze, via Ricasoli 40;

contro

l'Università degli Studi di Firenze in persona del Rettore in carica ed il Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro in carica, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato presso la quale sono domiciliati in Firenze, via degli Arazzieri 4;

nei confronti di

Cristina Falla, Claudia Sinatra e Cineca in persona del legale rappresentante in carica, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014 pubblicata sul sito www.accessoprogrammato.miur.it, relativa all'Università di

Firenze nella quale il ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non considerano l'iscrizione del ricorrente;

- del D.R. di approvazione della graduatoria e delle prove di concorso della sede universitaria ove parte ricorrente ha svolto la prova di accesso, se esistente, ma non conosciuto;

- dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula, in particolare nella parte in cui viene dato atto che i commissari hanno ordinato che la prova venisse svolta con la carta d'identità dei partecipanti esposta sul banco nonché nella parte in cui si dà atto che i candidati sono stati obbligati a partecipare alla prova affiggendosi un cartellino con il nominativo sul petto e tutte le altre violazioni della regola dell'anonimato descritte in atti e anche se non conosciute;

- della documentazione di concorso distribuita ai candidati e predisposta dal CINECA nella parte in cui risulta impresso il codice segreto alfanumerico sotto il codice a barre tanto nella scheda anagrafica, quanto nel questionario personalizzato delle domande e nella scheda risposte nonostante le diverse raccomandazioni dell'Alto Commissario anticorruzione del 2007, dell'Adunanza Plenaria (20.11.2013, n. 26, 27 e 28), del Consiglio di Stato (da ultimo Sez. II, par. 14.10.2013, n. 4233) e dei T.A.R. (da ultimo T.A.R. Molise, 4.6.2013, n. 396) nonché della nota M.I.U.R. 13.8.2013, prot. n. 17757 nella parte in cui ordina agli Atenei di far sì che "il Responsabile d'aula invita i candidati a compilare prioritariamente la scheda anagrafica, a sottoscriverla e disporla accanto al documento di identità per verificare che non siano avvenuti scambi di plichi tra i candidati" e di tutti gli atti pregressi e successivi, e in ogni caso del diniego tacito all'ammissione;

- per l'accertamento del diritto di parte ricorrente di essere ammessa al Corso di laurea in questione presso la prima sede e di ottenere il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi a causa del diniego all'iscrizione opposta; nonché per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. delle Amministrazioni intimare all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi di Firenze e del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 il dott. Alessandro Cacciari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che:

- l'impugnazione in esame, pur traendo origine da fatti locali, ove accolta comporterebbe il rifacimento della prova con effetti sulla graduatoria unica nazionale relativa all'ammissione ai corsi di laurea in medicina e chirurgia ed odontoiatria e protesi dentaria per l'anno accademico 2013/2014;
- la controversia riguarda pertanto un atto statale i cui effetti non sono limitati ad un ambito territoriale regionale, per la quale è quindi inderogabilmente competente il TAR Lazio, secondo quanto previsto dall'art. 13 c.p.a.;
- che il riferimento alla sede presso cui la ricorrente ha svolto la prova di ammissione e all'università presso la quale aspira ad iscriversi non rilevano ai fini della competenza, atteso che come condivisibilmente evidenziato dall'Avvocatura

dello Stato ogni modifica della graduatoria che riguardi una sede o un candidato si riflette sugli altri candidati e sulle altre sedi, in ambito nazionale;

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) dichiara la propria incompetenza territoriale, indicando quale giudice competente il T.A.R. del Lazio – Roma.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Buonvino, Presidente

Alessandro Cacciari, Consigliere, Estensore

Pierpaolo Grauso, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/02/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)